

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10223/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10223 del 2024, proposto da Marta Di Palma, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Marikla Marcoccia, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del Decreto n.1506 del 09.08.2024 di pubblicazione della graduatoria nonché del decreto recante le immissioni in ruolo del 20/08/2024 n. 56407, nonché del successivo decreto di rettifica delle graduatorie ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato n. 57763 del 23.08.2024, e per la rettifica del punteggio della

ricorrente relativo alla procedura concorsuale ex D.M. 206/2023 e per l'annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente con riguardo alla omessa valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell'infanzia conseguito in data 19 maggio 2022 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, confermata dalla scheda di valutazione dei titoli versata in atti, sussista il *fumus boni iuris*.

Invero, pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda (avendo la parte ricorrente indicato, quale punteggio di conseguimento del titolo, quello di 30/100 in luogo del punteggio di 30/30 ovvero di 100/100 dichiarato e comprovato in giudizio), l'indicazione dello stesso quale titolo posseduto e l'evidente anomalia nel punteggio dichiarato (nemmeno utile, così come riportato in domanda, al superamento del corso di specializzazione a cagione della circostanza che la valutazione minima per il superamento del Tfa sostegno è 60/100) avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio, al fine di avere conferma dell'effettivo possesso del titolo in argomento, peraltro contraddittoriamente valutato dall'Amministrazione quale titolo utile per l'accesso

alla selezione e, conseguentemente, attribuire alla ricorrente il punteggio correttamente spettante;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare, ordinando all'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio e, in esito allo stesso, ove ne sussistano i presupposti e risulti, pertanto, confermato il conseguimento da parte della ricorrente del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell'infanzia presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale con il punteggio dichiarato in ricorso, di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione a quest'ultimo, con ogni conseguenziale adempimento relativo all'aggiornamento della sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso ed ai motivi aggiunti in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase, attesa la peculiarità della questione, e di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica dell'11 marzo 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie l'istanza cautelare per quanto e nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2025;
- c) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici secondo le modalità di cui in motivazione
- d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**